

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

**Tra**

la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma, nella persona del Procuratore della Repubblica, dott. Giuseppe Pignatone

**e**

il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato “Garante”), nella persona del suo Presidente, dott. Antonello Soro

di seguito congiuntamente indicati come “le Parti”;

**Visti** gli articoli 167, comma 4, 167-bis, comma 3 e 167-ter, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, introdotti dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che impongono al pubblico ministero di informare “senza ritardo” il Garante qualora abbia notizia dei reati ivi richiamati;

**Ritenuto** necessario stabilire le modalità di attuazione di tale obbligo informativo;

**Considerato** opportuno ravvisare la sussistenza del suddetto obbligo informativo successivamente all'avvenuta notifica, alla persona sottoposta alle indagini e al difensore, dell'avviso di cui all'articolo 415-bis c.p.p. in ossequio al principio di efficienza dell'azione amministrativa, che suggerisce di limitare la comunicazione in oggetto ai casi nei quali gli elementi acquisiti siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio;

**Ritenuto** che tale scansione procedimentale consenta, altresì, di rispettare nella maniera più rigorosa il segreto investigativo in relazione al procedimento penale in corso e di rendere effettiva e proficua anche l'azione di vigilanza amministrativa;

**Rilevata** l'opportunità che la comunicazione sia effettuata dal pubblico ministero assegnatario del procedimento e non dal Procuratore della Repubblica, in ragione della specifica competenza propria del primo in ordine al procedimento e, parimenti, dell'esigenza di adempiere all'obbligo informativo “senza ritardo”, non appena notificato l'avviso di cui all'articolo 415-bis c.p.p., evitando così un passaggio ulteriore inevitabilmente foriero di una dilazione temporale, per quanto contenuta;

**Ritenuto** per le suddette finalità di definire un protocollo d'intesa idoneo ad attuare nella maniera più efficace le su richiamate previsioni normative;

## CONVENGONO QUANTO SEGUE

### **Articolo 1**

1. Il pubblico ministero informa senza ritardo il Garante, ai fini dell'adempimento delle previsioni di cui agli articoli 167, comma 4, 167-bis, comma 3 e 167-ter, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, introdotti dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, successivamente all'avvenuta notifica, alla persona sottoposta alle indagini e al difensore, dell'avviso di cui all'articolo 415-bis c.p.p..
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene tutti gli elementi necessari ai fini dell'istruzione, da parte del Garante, dei procedimenti amministrativi eventualmente correlati al fatto di reato.

### **Articolo 2**

1. Il presente atto ha efficacia biennale e si intende tacitamente rinnovato per lo stesso periodo, salvo contrario avviso delle Parti.
2. Le Parti verificano annualmente lo stato di applicazione del presente protocollo ed il corretto funzionamento dei flussi informativi previsti.
3. Le Parti definiscono con successivo atto eventuali modifiche delle disposizioni di cui al presente accordo, che si renderanno opportune o necessarie.

Roma, 8 gennaio 2019

Il Procuratore della Repubblica  
Dott. Giuseppe Pignatone

Il Presidente del Garante per  
la protezione dei dati personali  
Dott. Antonello Soro